

Policy operazioni con Parti  
Correlate, Soggetti collegati ed  
obbligazioni degli esponenti  
bancari ex art. 136 TUB

ORG-PLGN000021-IT

GRUPPO VIVIBANCA S.p.A.

Stato:	Approvato
Versione:	5.0
Data:	07/02/2022
Proprietario:	Funzione Compliance e Funzione Segreteria Societaria
Uso:	Interno
Emesso da:	Funzione Organizzazione
Verificato da:	Funzione Risk Management, Funzione Internal Audit, Direzione Generale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

**Controllo versione**

Versione	Descrizione modifiche	Autore	Data
1.0	Versione Originale ViViBanca	Menechella Donato	08/05/2017
1.1	Aggiornamenti CdA del 26/02/2018	Turinetto Silvia	06/02/2018
2.0	Revisione Triennale	Rosso Federica, Di Costanzo Angela, Turinetto Silvia, Vullo Maurizio	27/01/2020
3.0	Aggiornamento della policy a seguito di costituzione del Gruppo Bancario ViViBanca	Turinetto Silvia, Di Costanzo Angela, Vullo Maurizio	30/09/2020
4.0	Revisione ex delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020	Turinetto Silvia Claudia Palade Vullo Maurizio	28/05/2021
5.0	Revisione integrale della Policy per integrazione perimetro Gruppo VVB con la Controllata I.FI.VE.R.	Turinetto Silvia, Claudia Palade, Vullo Maurizio; Cristina Carbutto, G. Pelissero	07/02/2022

**INDICE**

1	Obiettivi .....	4
2	Ambito di applicazione .....	5
3	Quadro normativo di riferimento .....	6
4	Definizione di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi”, “Soggetti Collegati” e “Personale più rilevante” .....	8
5	Ruoli e Responsabilità e Sistema dei controlli interni .....	9
6	Individuazione del Perimetro delle Parti Correlate, Soggetti Connessi e dei c.d. Risk Takers .....	12
7	Registro .....	14
8	Operazioni con Parti Correlate .....	15
8.1	Identificazione delle Operazioni .....	15
8.2	Criteri di determinazione del controvalore dell’operazione .....	16
9	Operazioni Esenti .....	16
9.1	Operazioni di importo esiguo .....	17
9.2	Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle standard o di mercato .....	17
9.3	Operazioni di Minor Rilevanza .....	19
9.3.1.	Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza .....	19
10	Operazioni di Maggior Rilevanza .....	20
10.1	Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza .....	21
10.2	Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza .....	21
10.3	Procedura in caso di parere negativo del Comitato .....	22
11	Delibere Quadro .....	22
13.	Operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 136 TUB .....	23
14.	Operazioni con “personale più rilevante” .....	23
15.	Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali .....	24
16.	Disposizioni a società controllate del Gruppo Bancario .....	24
17.	Flussi informativi .....	24
18.	Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy .....	25
	Allegati .....	25

## 1 Obiettivi

Obiettivo della presente *Policy* è disciplinare le operazioni del Gruppo Bancario ViViBanca con “parti correlate”, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca (di seguito anche “Capogruppo” o “ViViBanca”) e delle Società del Gruppo possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

A tale fine la *Policy* individua il novero delle parti correlate e dei relativi soggetti connessi, declina i limiti prudenziali per le attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e disciplina le procedure deliberative che si applicano a tale tipologia di operazioni, nonché declina le regole concernenti le obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB.

I principi e gli indirizzi della presente *Policy* tengono in considerazione l’articolazione e la composizione del Gruppo ViViBanca; altresì, consentono di individuare, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché rispetto agli obblighi di censimento dei soggetti collegati ed agli obblighi di monitoraggio nel continuo delle esposizioni verso soggetti collegati, le responsabilità degli organi aziendali e i compiti delle funzioni aziendali, sia nella Capogruppo che nelle società Controllate.

La *Policy* ha quindi la finalità di formalizzare le regole di governo societario volte a garantire il rispetto da parte di tutti gli esponenti e dipendenti della Banca dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale nell’esame ed approvazione delle suddette operazioni. Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni proposte all’operatività effettiva e alla normativa esterna, nella definizione ed aggiornamento della presente *Policy* viene garantito il diffuso coinvolgimento del Comitato Parti correlate, del contributo delle principali funzioni aziendali coinvolte nel processo, nonché dell’organo di supervisione strategica.

Al riguardo, la *Policy* contiene le disposizioni da osservare nella gestione delle:

- i. operazioni con parti correlate ai sensi della Delibera CONSOB n. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento CONSOB”);
- ii. operazioni con soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d’Italia n. 285/2013 e successive modifiche (“Disposizioni di Banca d’Italia”);
- iii. obbligazioni degli esponenti aziendali bancari ex art. 136 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche (“TUB”);

## 2 Ambito di applicazione

La presente *Policy* viene adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 2391 bis cc<sup>1</sup> e di quanto previsto dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 nonché dalla vigente normativa di vigilanza della Banca d'Italia in materia.

Le disposizioni della presente *Policy* si applicano:

- i. alle operazioni con Parti correlate realizzate direttamente da ViViBanca nonché alle operazioni con Parti correlate compiute per il tramite delle società controllate;
- ii. alle operazioni con soggetti collegati realizzate direttamente da ViViBanca ed alle operazioni effettuate da società controllate con soggetti collegati del Gruppo bancario, quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della capogruppo in forza della normativa interna vigente;
- iii. ai casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob operazioni con Parti correlate;
- iv. ai sensi dell'art. 136 TUB, alle obbligazioni contrattate, direttamente o indirettamente, dagli esponenti delle società del Gruppo con la banca/intermediario nella quale riveste l'incarico.

La *Policy* disciplina per il Gruppo Bancario l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

La *Policy* è trasmessa dalla Capogruppo alle società controllate, unitamente ad eventuali ulteriori direttive ed istruzioni coerenti con la stessa, affinché la recepiscano e ne assicurino la puntuale osservanza.

Gli organi amministrativi delle società controllate, pertanto, devono impartire le opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dalla presente *Policy* a carico delle società controllate stesse e dei loro organi e funzioni.

---

<sup>1</sup> 1 Art. 2391 bis cc – Operazioni con parti correlate

*Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

*I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.*

### 3 Quadro normativo di riferimento

#### **Normativa esterna:**

La *Policy* è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- i. Codice Civile: con particolare riferimento all'art. 2391-bis in tema di operazioni con parti correlate;
- ii. Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385: Testo Unico Bancario ("TUB"), con particolare riferimento, tra gli altri, agli articoli 53 e 136;
- iii. Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo Unico della Finanza ("TUF");
- iv. Regolamento della CONSOB sulle operazioni con parti correlate: delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata (Regolamento CONSOB);
- v. CRD V: Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
- vi. Disposizioni di Vigilanza per le Banche: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11, rubricato "Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati" (Disposizioni di Banca d'Italia);
- vii. Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari: Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 di Banca d'Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII, rubricato "Principi Organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio";
- viii. Principio Contabile IAS 24: "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate" di volta in volta vigente;

#### ***Regolamento CONSOB n. 17221/10***

L'art. 2391-bis del Codice Civile richiede agli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'adozione, secondo principi generali indicati dalla CONSOB, di regole finalizzate ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

In attuazione di tale norma primaria, nonché ai sensi degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del d.lgs. 58/98 TUF - in materia di informazione societaria e contabile - la Consob ha emanato il Regolamento 17221/10 – in vigore dal 1° gennaio 2011 e aggiornato da ultimo con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021 – che detta i principi procedurali e di trasparenza a cui le società italiane quotate devono attenersi nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

#### ***Circolare Banca d'Italia n. 285/13***

La regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, precedentemente prevista dalla Circ. Banca d'Italia 263/2006 e ad oggi trasposta nel Cap. 11, Parte Terza della Circ.

285/13, indica i seguenti presidi che devono essere posti in essere per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti di tali soggetti:

- a) limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in base alle diverse tipologie di Soggetti Collegati Banca d'Italia in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione;
- b) apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

#### ***Art. 136 del T.U.B. - Obbligazioni degli Esponenti bancari***

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari riguarda unicamente i rapporti tra la Banca ed i propri Esponenti.

Infatti, il citato articolo 136 del TUB stabilisce che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate nonché dell'art. 53 TUB.

Poiché i soggetti identificati dall'art. 136 del TUB (amministratori, sindaci, Direttore Generale) sono già ricompresi nei soggetti rilevanti ai fini della normativa di vigilanza Banca d'Italia e Consob in materia di Parti correlate e Soggetti Collegati, il presente documento coordina l'applicazione di tale articolo con gli adempimenti previsti dalla medesima normativa di vigilanza.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del TUB è sanzionata penalmente.

Tale disposizione trova, dunque, **applicazione esclusiva nei rapporti intercorrenti tra ViViBanca ed i propri Esponenti Aziendali.**

#### ***Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate.***

Nell'articolo 88(1) della CRD IV sono state inserite previsioni specifiche in materia di operazioni con parti correlate che prevedono che:

“i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.”.

Ai fini dell'articolo in esame, per “**parte correlata**” si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti indicati dovranno essere resi disponibili. A tal fine nel sistema informativo vengono censiti i soggetti identificati secondo le disposizioni di Vigilanza.

**Normativa interna:**

- i. Codice Etico
- ii. Statuto sociale
- iii. Policy di Remunerazione e incentivazione.

#### 4 Definizione di “Parti Correlate”, “Soggetti Connessi”, “Soggetti Collegati” e “Personale più rilevante”

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei “**Soggetti Collegati**” cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per facilità di lettura si riporta in Allegato alla presente *Policy* un estratto delle definizioni di parti correlate ed operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e smi, nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dallo IAS24 e alla Circ. n. 285/2013.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, è compreso in tale perimetro il “**personale più rilevante**” (c.d. “*risk takers*”) così come identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea n. 923/2021 emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.).



Per il perimetro delle parti correlate ViViBanca ha inteso far riferimento alle Definizioni previste nel Regolamento Consob sulle Operazioni con Parti correlate nonché alle definizioni previste nella Circolare 285/2013 come previste nell'Allegato alla presente.

## 5 Ruoli e Responsabilità e Sistema dei controlli interni

I soggetti a vario titolo coinvolti sono di seguito riportati con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

### Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito, "Comitato") è composto da tre amministratori indipendenti. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento Comitato Parti Correlate e dalla presente Policy.

Qualora un componente del Comitato presenti un interesse, per conto proprio o di terzi in relazione all'operazione sottoposta all'esame del Comitato, tale componente dovrà dichiarare l'interesse agli altri componenti, precisandone natura, termini, origine e portata.

Il Comitato rilascia pareri preventivi e motivati al fine dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure interne che disciplinano l'individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati poste in essere da ViViBanca.

Il preventivo parere espresso dal Comitato deve essere rilasciato, di norma, il giorno prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

Il Comitato riceve informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione in particolare con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza almeno su base semestrale, per verificare la corretta applicazione delle condizioni stesse.

In caso di operazione di **minor rilevanza**:

- esprime all'organo competente a deliberare un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo dalla funzione aziendale proponente;

In caso di operazione di **maggior rilevanza**:

- riceve informazioni durante la fase istruttoria delle operazioni;

- esprime all'organo competente a deliberare, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla funzione aziendale interessata durante la fase istruttoria e, se del caso, delle trattative, un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione di maggiore rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Segreteria Societaria ha il compito di:

- trasmettere l'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato Parti Correlate ed inviare ai membri del Comitato il materiale e la documentazione predisposta dalla funzione aziendale interessata con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione;
- verbalizzare i lavori del Comitato;
- assistere le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate nella predisposizione della documentazione da presentare al Comitato;
- informare tempestivamente la Direzione Generale della Banca delle operazioni con Parti Correlate di cui viene a conoscenza e che comportano la convocazione del Comitato.

Le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate hanno il compito di:

- comunicare il prima possibile l'intenzione di dare corso ad operazioni con parti correlate alla Segreteria Societaria unitamente a tutte le ulteriori informazioni necessarie;
- fornire al Comitato un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la Policy operazioni con Parti Correlate, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate
- delibera le Operazioni con Parti Correlate oggetto di esame preventivo da parte del Comitato Parti Correlate che rilascia un preventivo parere motivato.

Il Collegio Sindacale:

- Vigila sulla conformità della Policy adottata ai principi indicati nel Regolamento Consob operazioni con Parti correlate;
- Vigila sulla completezza, sull'adeguatezza, sulla funzionalità e sull'affidabilità del Sistema dei Controlli per quanto concerne il processo di gestione delle Operazioni di Maggiore rilevanza;

- Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Aziendali e delle Funzioni Aziendali di Controllo.

#### La Direzione Generale:

- Assicura il corretto funzionamento del processo di gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione:
- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare rispettivamente gli aspetti di opportunità economico-patrimoniale.
- La Direzione ICT Organizzazione e HR:
- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare gli aspetti di impatto organizzativo/procedurale, eventualmente con il supporto della Funzione IT.
- Le Unità Organizzative:
- ciascuna Unità Organizzativa che nell'esercizio della propria attività partecipi a processi da cui possano scaturire Operazioni di Maggiore Rilevanza deve segnalarlo alla Segretaria Societaria per gli incombenti conseguenti.

#### La Funzione di Risk Management:

- viene coinvolta qualora si configurino rischi significativi ovvero operazioni riconducibili alla fattispecie di Operazioni di Maggiore Rilievo, come da policy omonima nell'ambito di Operazioni con Parti Correlate.
- Le Operazioni che comportano l'assunzione di Attività di rischio per il Gruppo Bancario ViViBanca sono oggetto di monitoraggio da parte della Funzione Risk Management nel più ampio perimetro dei presidi inerenti (RAF), avendo cura che le operazioni verso parti correlate concorrano ai rischi inerenti.
- A fronte del censimento delle Operazione con Soggetti Collegati, la Banca misura/monitora l'impatto della prevista operazione ai fini della posizione di Gruppo / Consolidata (segnalazioni di vigilanza).

La Funzione Compliance verifica l'esistenza e l'idoneità, nel continuo, delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

La Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati

e da altri conflitti di interesse; se del caso suggerisce revisioni delle presenti politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni definiti nella presente *Policy* sono finalizzati ad assicurare:

- il rispetto dei limiti prudenziali;
- il rispetto delle procedure deliberative;
- il perseguimento dell'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La finalità di tali assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni è quella di:

- individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca o del Gruppo Bancario;
- istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto.

## **6 Individuazione del Perimetro delle Parti Correlate, Soggetti Connessi e dei c.d. Risk Takers**

La Capogruppo Vivi Banca individua il perimetro dei Soggetti Collegati, raccordando la disciplina europea (CRD V) con i soggetti rilevanti ai fini della Circolare n. 285 e del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.

Nello specifico, ai fini della presente Policy, il perimetro dei soggetti delle Parti Correlate risulta essere così composto:

1. gli esponenti aziendali la cui definizione viene a coincidere con i componenti dell'organo di gestione indicati nella Direttiva CRV V;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;

4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

Il perimetro dei soggetti riconducibili alle Parti Correlate risulta essere così composto:

1. Coniuge/Convivente more uxorio/partner registrato ai sensi del diritto nazionale;
2. Figlio (sia minorenne che maggiorenne) dell'esponente aziendale e i figli del coniuge o del convivente more uxorio;
3. Genitore dell'esponente aziendale;
4. Nonni dell'esponente aziendale;
5. Fratelli/sorelle dell'esponente aziendale;
6. Nipoti dell'esponente aziendale (figli di un figlio dell'esponente aziendale);
7. Società con partecipazione >10% detenuta dall'esponente aziendale;
8. Società con partecipazione >10% detenuta dallo stretto familiare;
9. Società nelle quali l'esponente aziendale occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco;
10. Società nelle quali lo stretto familiare occupa posizioni dirigenziali o ricopre l'incarico di amministratori o sindaco.

Per quanto concerne il perimetro dei Risk Takers, la Banca fa riferimento al personale più rilevante identificato ai sensi della disciplina sulle Politiche e Prassi di remunerazione e incentivazione in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Sulla base dei perimetri sopra indicati, la Segreteria Societaria:

- procede all'identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Risk Takers del Gruppo Bancario sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto;
- trasmette annualmente agli Esponenti aziendali di ViViBanca e delle società controllate del Gruppo uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB. Lo schema di dichiarazione viene inviato in ogni caso al momento della nomina;
- verifica la ricezione dei suddetti schemi o attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del Registro delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/ della CapoGruppo.
- con riferimento all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB acquisisce dalle visure CRIF/Camera di Commercio le informazioni utili all'aggiornamento dell'elenco con frequenza annuale e in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni;

La Segreteria Societaria svolge tutte le attività funzionali ad individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Banca, ovvero la Capogruppo e le Società del

Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso. A tali fini, si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Visure Camerali, etc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, per le attività di competenza.

Le parti correlate, comprese quelle delle società controllate, forniscono alla Banca tutte le informazioni necessarie al fine dell'identificazione delle stesse e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

## 7 Registro

Ai fini della *Policy*, la Capogruppo ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate rientranti nel perimetro del Gruppo (c.d. "Registro delle Parti Correlate<sup>2</sup>").

L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Segreteria Societaria, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione della Capogruppo.

L'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e, comunque, con una frequenza almeno semestrale.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, la Segreteria Societaria richiede ai soggetti qualificabili come soggetti collegati (parti correlate e soggetti connessi) informazioni fornendo appositi schemi di dichiarazione, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere sulla qualifica di parte correlata.

Il "Registro delle Parti Correlate" è mantenuto dalle Funzioni preposte e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un'operazione con parte correlata rilevante ai sensi della *Policy*.

L'individuazione e il censimento dei Soggetti Collegati sono di competenza della Funzione Legale – Segreteria Societaria della Capogruppo, con il supporto delle funzioni di volta in volta coinvolte nel processo di gestione delle operazioni dei Soggetti Collegati.

---

<sup>2</sup> Nel c.d. Registro Parti Correlate vengono censiti le Parti correlate e soggetti ad essi connessi nonché i risk takers del Gruppo Bancario.

ViViBanca adotta sistemi informativi a supporto delle attività previste nella presente Policy idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a registrare le relative movimentazioni ed a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

I soggetti rientranti nella definizione di "Parte Correlata", al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico, comunicano alla Capogruppo tutte le informazioni utili al censimento degli stessi e dei soggetti connessi. In particolare, tali informazioni vengono trasmesse alla Segreteria Societaria, mediante la predisposizione di un'apposita dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dai soggetti interessati. Inoltre, tali soggetti sono responsabili della tempestiva comunicazione di eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

La Segreteria Societaria, responsabile del censimento dei Soggetti Collegati, provvede all'aggiornamento del Registro, richiedendo, con periodicità annuale, una conferma oppure rettifica della dichiarazione precedentemente rilasciata da una Parte Correlata.

L'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati sul sistema informativo aziendale avviene di norma al momento della nomina ed in ogni caso almeno una volta all'anno a cura della Direzione Rete Banca sulla base dei dati forniti dalla Responsabile Segreteria Societaria e di concerto con la stessa.

## 8 Operazioni con Parti Correlate

### 8.1 Identificazione delle Operazioni

Per operazione con una Parte correlata si intende qualunque transazione con soggetto definito tale che comporta una assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione e scissione ove realizzate con parti correlate;
- le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il Regolamento Consob prescrive regole speciali per la gestione delle operazioni con parti correlate, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza dell'operazione.

In attuazione di tali criteri le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con le Parti correlate sono definite nei seguenti termini:

- operazioni esenti;
- operazioni di minore rilevanza. Le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob, ma superiore a 250 mila euro;

- operazioni di maggiore rilevanza. Le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob come riportato nell'Allegato B della presente Policy.

## 8.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione

Se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento, l'importo massimo erogabile;
- per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie;
- per i depositi bancari, l'importo della remunerazione contrattualmente prevista.

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento si precisa che le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi" a fini meramente interni) non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio e non sono quindi da considerare come operazioni da esaminare ai sensi del Regolamento Consob.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

## 9 Operazioni Esenti

Le disposizioni della presente Policy non si applicano alle:

- operazioni da realizzarsi sulla base di Istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- operazioni di importo esiguo;

delibere sulle remunerazioni dei Consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategica se ricorrono le condizioni prescritte dall'art 13 comma 3 del Regolamento Consob e se conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> Art. 13 Regolamento Consob: Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né



- per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I, Parte III, Capitolo II, Sezione I della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia;
- operazioni di minor rilevanza.

Il Comitato riceve informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione in particolare con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza almeno su base semestrale, per verificare la corretta applicazione delle condizioni delle stesse.

### 9.1 Operazioni di importo esiguo

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alle Operazioni di Importo Esiguo non si applicano gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente Policy. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a qualsiasi operazione

Per operazioni di importo esiguo si intendono le operazioni di importo pari od inferiore ad euro 250.000.

Nel caso di Operazioni la cui controparte è una persona fisica, si considera Operazione di Importo Esiguo quella il cui controvalore non è superiore a euro 150.000.

### 9.2 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle standard o di mercato

Per operazioni "ordinarie" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento Consob, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca, ovvero della connessa attività finanziaria.

Per l'individuazione dell'attività operativa della Banca o della connessa attività finanziaria, la Banca si attiene ai criteri indicati nella Comunicazione Consob.

---

*alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile [13].*

L'operazione ordinaria è, quindi, caratterizzata dal concetto di attività operativa intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Banca e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

In via del tutto esemplificativa rientrano nell'attività operativa della Banca:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- b) l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie; acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- c) vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
  - o incassi e pagamenti;
  - o gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
  - o compravendita di valute o gestioni patrimoniali;
  - o distribuzione di prodotti assicurativi;
  - o costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Al fine di considerare le operazioni quali ordinarie e quindi beneficiare dell'esenzione, deve inoltre verificarsi che l'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Banca costituisce un indice di anomalia;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Banca;
- dimensione dell'operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- natura della controparte.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento Consob, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della presente Policy si considerano "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" le operazioni con una parte correlata concluse a condizioni standardizzate, quali sono le condizioni applicate ai dipendenti della Banca ed ai loro familiari (parti non correlate) in forza di apposite convenzioni in essere con i dipendenti ed i familiari.

Per le operazioni ordinarie sopra illustrate che sono concluse con a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la presente Policy deroga alla disciplina prevista dagli art. 13 e 14 del Regolamento Consob Operazioni con parti correlate,

Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, il Comitato Parti correlate rilascia un parere in merito alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

### 9.3 Operazioni di Minor Rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca che:

- (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza, secondo i criteri di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob;
- (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al paragrafo.9.1.

#### 9.3.1. Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza

Il Responsabile della funzione aziendale sotto la cui responsabilità l'operazione si concretizza, deve fornire al Comitato – per il tramite della Segreteria Societaria - con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta in coerenza con i Criteri di seguito indicati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro ai fini della verifica dei requisiti di interesse all'operazione, convenienza e correttezza delle condizioni.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti secondo quanto previsto dalla normativa<sup>4</sup>

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con il Gruppo non rilevino ai fini del giudizio sull'Indipendenza.

---

<sup>4</sup> Cfr. Allegato 4 par. 2.4 del Regolamento Consob – al fine di verificare l'indipendenza degli esperti nonché la selezione degli stessi il comitato deve, in particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

Il Comitato, terminata la fase istruttoria esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla operazione, un motivato parere non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Criteri).

La Segreteria Societaria redige verbale di ogni incontro del Comitato e ne cura la archiviazione.

Il parere del Comitato viene riportato all'interno del libro "Libro Verbali del Comitato Parti Correlate", il cui aggiornamento e la relativa conservazione sono curati dalla Segreteria Societaria.

Al verbale del Comitato è allegata, unitamente alla documentazione utilizzata per la delibera.

La documentazione a supporto dei pareri non è trascritta nel "Libro Verbali del Comitato Parti Correlate" ma viene conservata dalla Segreteria Societaria in modalità elettronica.

In presenza di un parere non favorevole del Comitato, la competenza decisionale sull'operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l'operazione venga comunque deliberata, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

## 10 Operazioni di Maggior Rilevanza

La Banca identifica le "operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza" sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento Consob ed in base ai relativi chiarimenti ed alle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob.

Sono in ogni caso ritenute operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale della Banca nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza richiamati dall'Allegato 3 al Regolamento Consob (Indice di rilevanza del controvalore, Indice di rilevanza dell'attivo, Indice di rilevanza del passivo) sia superiore alla soglia del **3,5%**, secondo un approccio più prudenziale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

## 10.1 Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza

La funzione aziendale che propone l'operazione è tenuta, fin dall'avvio della fase delle trattative e dell'istruttoria, a inviare un flusso informativo completo tempestivo ed aggiornato al Comitato.

Tali informazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria che ne cura la messa a disposizione al Comitato, devono riguardare, tra l'altro, la controparte, il tipo di operazione, nonché le sue principali caratteristiche e condizioni economiche.

Qualora le condizioni dell'operazione oggetto di esame siano definite "equivalenti a quelle di mercato o standard", la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

È facoltà del Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione, un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento della operazione di maggiore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## 10.2 Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato e tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.

Qualora il Comitato abbia espresso un motivato parere contrario al compimento della operazione, o abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà:

- (i) approvare l'operazione, nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato;
- (ii) approvare l'operazione, nonostante l'avviso contrario del Comitato ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea;
- (iii) non approvare l'operazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza devono:

- dare atto della corretta applicazione della Policy;
- recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, ove sussistano i presupposti, la Banca procede in conformità al Regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate in tema di informativa al pubblico e comunicazione verso Consob.

### 10.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere espressamente previsto che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

## 11 Delibere Quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Consob, determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Ai fini dell'adozione della delibera-quadro, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni procedurali di cui alla presente Policy per operazioni di minore o maggiore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

Viene resa una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

### 13. Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB

Nel caso di Operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, concluse con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, sono previste tutte le attività della fase di istruttoria. Al contempo, per quanto concerne la fase di delibera, non è richiesto che il Comitato Parti correlate rilasci un formale parere preventivo in merito all'operazione, essendo sufficiente che la delibera di approvazione fornisca adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

La delibera delle operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB è di competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

La Segreteria Societaria informa l'Unità organizzativa proponente in merito all'esito della delibera.

### 14. Operazioni con "personale più rilevante"

Nel caso di Operazioni con personale più rilevante, quest'ultimo si impegna a dichiarare situazioni di interesse diretto/indiretto nelle operazioni oggetto di richiesta. Tali operazioni (ad esempio, concessione del credito, passaggio a contezioso) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

## 15. Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali

Nell'ambito delle Operazioni con Soggetti Collegati, nel caso di operazioni concluse che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, oltre a valere quanto disciplinato nella presente Policy in tema di istruttoria delle operazioni con Parti correlate si fa altresì riferimento al documento sui -Poteri delegati che disciplina le soglie autorizzative e i poteri assegnati.

In ogni caso, tali operazioni non possono mai considerarsi né ordinarie né di importo esiguo.

## 16. Disposizioni a società controllate del Gruppo Bancario

L'iter deliberativo delle operazioni è il seguente:

- tutte le operazioni concluse con le parti correlate e i soggetti ad esse connesse delle società appartenenti al Gruppo e non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui alla presente Policy, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo, quando richiesto, motivato parere del Comitato Parti correlate. A tal fine, le società trasmettono all'Ufficio Segreteria Societaria della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'Operazione. La deliberazione dell'Operazione contiene adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione stessa per la Banca.
- Perimetro: ciascuna società del Gruppo fa riferimento al medesimo perimetro determinato dalla Capogruppo.

## 17. Flussi informativi

La Segreteria Societaria predispone, con il supporto delle singole strutture organizzative deliberanti, un'informativa sulle operazioni con soggetti collegati concluse e sulle loro principali caratteristiche con la frequenza di seguito indicata:

- con periodicità trimestrale, l'informativa ex-post sulle operazioni che rientrano in caso di esclusione delle operazioni sono oggetto di informativa in forma aggregata al CdA.



## 18. Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Policy sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate

La revisione della presente Policy deve essere effettuata almeno con cadenza triennale. in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o della normativa esterna.

La Policy e le sue successive modifiche sono pubblicate sulla Intranet aziendale nonché sul sito internet della Capogruppo.

### Allegati

**Allegato A** \_ Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e Definizioni ad Esse Funzionali contenute nel Regolamento Operazioni con Parti Correlate CONSOB e nella Circolare n. 285/2013

**Allegato B**\_ Allegato 3 contenuto nella Delibera Consob nr. 17221 del 12 marzo 2010 e smi "Regolamento Operazioni con Parti Correlate"

**ALLEGATO A****CONSOB – REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE – DELIBERA N. 17211 DEL 12.03.2010****DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI  
INTERNAZIONALI****1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

***Parti correlate***

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

### **Operazioni con parti correlate**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

## **2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali**

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### **Stretti familiari**

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

## **3. Principi interpretativi delle definizioni**

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

### **Circolare n. 285/2013 – Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale, Capitolo 11 – Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati**

Secondo la Disciplina di Banca d'Italia si definiscono:

— *“parte correlata”*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

— *“parte correlata non finanziaria”*, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

— *“soggetti connessi”*:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

— “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario;

— “*controllo*”, ai sensi dell’articolo 23 del TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— “*influenza notevole*”, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in

- rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
  - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— *“esponenti aziendali”*, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

— *“partecipante”*, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

— *“stretti familiari”*, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

— *“intermediari vigilati”*, le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;

— *“attività di rischio”*, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;

— *“garanzia collettiva”*, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;

— *“fondi propri”*, l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;

— *“amministratore indipendente”*, l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi

dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB;

— *“operazione con soggetti collegati”*, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di *“collateral”* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

— *“operazione di maggiore rilevanza”*, l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce *“Indice di rilevanza del controvalore”*. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce *“Indice di rilevanza dell'attivo”*

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

— *“operazione di minore rilevanza”*, l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;

— *“operazione ordinaria”*, l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

— *“disposizioni sul governo societario”*, le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare n. 285/2013;

— *“disposizioni Consob”*, le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

**ALLEGATO B****Estratto Allegato 3 contenuto nella Delibera Consob nr. 17221 del 12 marzo 2010  
“Regolamento Operazioni con Parti Correlate”****INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza” in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;



ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

**1.3.** Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

**1.4.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1,1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

**2.** Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.